

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 33 (1961)
Heft: 2

Artikel: Un caso di spionaggio insegna
Autor: Kunz
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-245369>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Un caso di spionaggio insegna

da uno studio del magg. KUNZ (a cura del ten. A. RIVA)

IL 20 novembre 1958 il Tribunale di divisione 6, dopo due giorni di dibattimenti, ha condannato il I. Ten. Hans Ulrich Berli a quattro anni di reclusione, alla degradazione, all'esclusione dall'esercito ed alla privazione dei diritti civili per cinque anni, essendosi egli reso colpevole di violazione di segreti militari (art. 86 del Codice Penale Militare — CPM), della violazione del segreto di servizio (art. 77 CPM), di spionaggio militare (art. 274 del Codice Penale Svizzero — CPS), nonché di spionaggio in danno di stati esteri (art. 301 CPS). Il ricorso è stato respinto il 23 marzo 1959 dal Tribunale militare di cassazione.

A suo tempo, il caso Berli ha suscitato nella nostra opinione pubblica una notevole inquietudine. Può essere interessante il riesaminarlo oggi con calma per trarne qualche conclusione di ordine generale.

Il primo punto critico per il pubblico è rappresentato dalla impossibilità di comprendere come una persona dalle limitate facoltà intellettuali e dal carattere problematico quale il Berli abbia potuto divenire ufficiale nel nostro esercito. Trattandosi del figlio del già Capo dell'istruzione e Cdt. della 7 Div. era facile concludere trattarsi di un caso di inammissibile protezionismo. A quest'opinione si rifaceva pure un'interpellanza parlamentare presentata al proposito. Queste voci non erano purtroppo prive di fondamento: Berli è divenuto ufficiale, mentre mai avrebbe dovuto esserlo. Non è qui il caso di esaminare dettagliatamente come ciò abbia potuto avvenire, ma piut-

tosto di ricordare un fenomeno che si ripete regolarmente ogni volta che all'esercito è possibile rimproverare qualcosa: dal singolo caso la condanna dell'opinione pubblica è caduta su tutto il lavoro che nell'esercito si fa per la scelta dei quadri. Ora, non è giusto che un incidente metta in forse il lavoro scrupoloso di molti anni.

La fattispecie del caso Berli è, in breve, la seguente: nell'agosto del 1957, durante un viaggio in comitiva attraverso la Cecoslovacchia, organizzato dall'agenzia statale di viaggi CEDOK, egli si innamorò della giovane signora St., vedova, che fungeva da guida. Questa lo informò ben presto di essere alle dipendenze del servizio d'informazioni cecoslovacco, e di dover consegnare un rapporto scritto sul comportamento di ogni turista accompagnato. Nel novembre 1957, su invito del Berli, la St. venne per parecchi giorni a Berna, e nell'aprile del 1958 le fu resa la visita a Praga. Qui, i due decisero di sposarsi. Per ottenere l'espatrio della fidanzata, il Berli entrò in contatto con le autorità ceche: esse dichiararono la cosa possibile, alla condizione che egli si impegnasse a procurar loro informazioni. Accettando, lo svizzero si riservò però di non lavorare contro il proprio paese.

Secondo le istruzioni ricevute a Praga, il Berli si incontrò ripetutamente a Berna e nei dintorni con il terzo segretario della legazione ceca Jaroslav Antos, e gli consegnò a diverse riprese documenti riguardanti il nostro esercito, in parte appartenenti al suo defunto padre, in parte tratti dagli appunti della sua S. U. Antos aveva messo a tacere la riserva di non voler lavorare contro la Svizzera affermando di non esserne al corrente ed invitandolo a pensare alla fidanzata. Il Berli ricevette in totale fr. 500.— con la promessa di ulteriori versamenti alla consegna di materiale importante. Egli accettò poi un incarico speciale, dichiarandosi disposto a recarsi in Germania federale a spese della Cecoslovacchia per poi riferire, sulla base delle sue relazioni personali, su questioni militari di quel paese. Inoltre promise di procurare ai suoi mandatarî diverse disposizioni per la mobilitazione di una divisione svizzera. Il suo arresto impedì tuttavia la realizzazione di questi progetti.

Sul caso Berli si possono dapprima fare alcune considerazioni generali:

- il fatto che proprio il servizio d'informazioni cecoslovacco lo abbia avvicinato dimostra una volta di più come Mosca abbia affidato a Praga le ricerche riguardanti il nostro paese. A conferma stanno e la lista eccezionalmente lunga di diplomatici cechi espulsi dalla Svizzera, e la sistematica sorveglianza di ogni nostro cittadino che si rechi in quel paese. Di questi viene sicuramente tenuta una cartoteca ispirata all'idea che da chi nelle attuali condizioni intraprende un viaggio di piacere in Cecoslovacchia ci si può attendere una certa simpatia.
- l'attività del segretario di legazione Antos dice la assoluta mancanza di scrupoli con la quale si abusa, da parte dei paesi orientali, dell'immunità diplomatica, affidando direttamente al personale di ambasciate e legazioni compiti di spionaggio, non solo, ma servendosi anche del nostro paese quale base per operazioni contro altri Stati.

Quanto al metodo applicato dagli agenti cechi per legare il Berli alla loro causa, esso è elementare, e non manca di nessuno degli ingredienti classici: la bella spia che abilmente dà al novizio l'impressione di essere al corrente dei suoi segreti e col suo fascino lo tiene legato anche da lontano e il denaro, distribuito generosamente all'inizio anche per notizie di poco conto. Proprio da ciò risulta la pericolosità dei primi passi, apparentemente innocui. Pochi riescono a liberarsi. Nello spionaggio non si tratta di prestazioni e contro prestazioni: la minima concessione lega definitivamente (basti pensare all'efficacia della riserva del Berli di non voler agire contro il nostro paese).

Dal punto di vista giuridico i nostri tribunali militari hanno confermato una costante prassi interpretativa riguardo a diverse disposizioni penali, dimostrando di voler applicare la legge con la massima severità.

Secondo l'art. 86 CPM viene punita quale violazione di segreti militari la rivelazione di fatti, ordini, metodi o cose che sono tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale. Già nel 1939 il Tribunale militare di cassazione ha dichiarato non rilevante (ai fini dell'art. 86) «che determinati fatti non possano essere tenuti nascosti di fronte ad ognuno, ad es. la situazione di un fortino o lo stazionamento di una truppa. E' sufficiente che essi debbano venir tenuti segreti di fronte

all'estero, e che sia quindi necessaria per lo Stato estero l'esplicazione di una speciale attività (agenti per viaggi nella regione ecc.) per poterne venire a conoscenza.» Decisiva è quindi unicamente la questione, se i fatti (secondo la natura delle cose) dovevan venir tenuti segreti. Sarebbe forse utile, nell'art. 86 CPM, una esemplificazione dei fatti, ordini, metodi o cose che debbono venir tenuti segreti. Si tratterà in particolare dell'organizzazione dell'esercito in tempo di pace e di guerra, dei preparativi per la mobilitazione, delle riserve di guerra, di armi ed apparecchi non ancora messi a conoscenza del pubblico. Il criterio per giudicare della segretezza di un documento non è certamente quello dell'esistenza dell'iscrizione «segreto» sullo stesso. Secondo la Disposizione del DMF del 26.4.1946 circa l'uso di atti militari vanno considerati segreti e non debbono quindi essere messi a disposizione del pubblico anche i documenti con la dicitura «ad uso esclusivo di servizio». Questa opinione è anche quella del RS alla cifra 6 e del Tribunale militare di cassazione in una importante sentenza. Nè conta il fatto che una notizia sia già sicuramente conosciuta dal servizio di spionaggio straniero. La conferma dà la possibilità di un controllo, e può essere oggi altrettanto importante quanto il primo annuncio. Non è possibile neppure dare rilevanza al fatto che la notizia sia insignificante o di minima portata. Il lavoro dei servizi d'informazione è simile alla composizione di un mosaico, e pezzi piccolissimi possono a volte dare la chiave per l'ordinamento dell'assieme. E non serve all'imputato infine il provare che facilmente, in altro modo, la potenza estera avrebbe potuto procurarsi le notizie consegnate. Non tocca a noi facilitarle il lavoro!

L'art. 274 del CPS punisce ogni spionaggio militare per conto di uno stato estero in danno della Svizzera. Viene parimenti punito chi favorisce simili azioni. Secondo la prassi del Tribunale militare di cassazione, che corrisponde a quella del Tribunale federale, lo spionaggio militare si compie già con l'accettazione del mandato, l'esecuzione non essendo necessaria. Riguardo al valore di una notizia, è decisivo l'interesse che ad essa porta lo Stato estero, e non è necessario che essa riguardi fatti tenuti segreti. Quindi, anche comunicazioni su fatti militari noti, siano esse vere o meno, possono rappresentare spionaggio e venir punite in conseguenza.

Questa interpretazione vale poi anche per l'art. 301 CPS che riguarda lo spionaggio a danno di stati esteri, ma che è nato dallo stesso ordine di idee dell'art. 274 CPS.

Il caso Berli può insegnare, attentamente considerato, diverse cose:

- dobbiamo avantutto prestare maggiore attenzione alla segretezza di tutta la nostra attività militare. Ciò non significa panico nè timore sproporzionato, ma coscienza della realtà del nostro paese coinvolto nella guerra fredda.
 - il nostro popolo tutto deve conoscere obbiettivi e tattica comunisti per non diventarne la vittima.
 - segretezza è difficilmente conciliabile con democrazia. Eppure, se non vogliamo doverci un giorno pentire di non averlo fatto, dobbiamo imparare a tacere, a tacere ogni volta che trattiamo cose che potrebbero interessare lo straniero.
-